

COMUNE DI ORIOLO ROMANO
(Provincia di Viterbo)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO
DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi di Taxi con autovettura, servizi di noleggio con conducente di autovettura.

ART. 2

Definizione del servizio

I servizi Taxi e N.C.C. – definiti dagli artt. 1, 2, 3 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 e dagli artt. 2 e 3 della L.R. 26 ottobre 1993, n. 58 e successive modificazioni - provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiore a otto svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

ART. 3

Titolo per l'esercizio dei servizi

L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio I.I.A.

Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dagli artt. 7 e 8 della L.R. 26 ottobre 1993, n. 58 e successive modificazioni e dal presente Regolamento.

I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'art. 7 della L.R. 26 ottobre 1993, n. 58 e successive modificazioni.

ART. 4

Determinazione del numero dei veicoli

Il numero e il tipo delle autovetture da adibire al servizio Taxi ed al servizio di noleggio con conducente viene determinato in base ai criteri generali indicati nel testo coordinato della L.R. 26 ottobre 1993, n. 58 e successive modificazioni:

- a) la popolazione residente;
- b) l'estensione territoriale;
- c) l'intensità dei flussi turistici;
- d) la presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
- e) l'offerta di servizi pubblici di trasporto;
- f) il numero delle licenze e delle autorizzazioni già rilasciate.

Per quanto riguarda il servizio di taxi il calcolo del fabbisogno si basa sull'algoritmo seguente:

$$N = (\text{POP} / 5.000) * F_b * F_c * F_s + F_d$$

$$N = (3.755 / 5.000) * 1 * 1 * 1,3 + 0,7 = 1,6763$$

Per quanto riguarda il servizio di ncc il calcolo del fabbisogno si basa sull'algoritmo seguente:

$$N = [(POP./6.000) + (SUP./ 50) + 1] * F_b * F_c + F_d$$

$$N = [(3,755/6.000) + (19,00/ 50) + 1] * 1 * 1 + 0,7 = 2,7058$$

N = numero del fabbisogno taxi e n.c.c.

POP. = popolazione residente

5.000 e 6.000 divisori individuati con regressione lineare multipla

SUP. superficie territoriale in kmq.

F_b offerta di servizi di trasporto pubblico (coefficiente stimato in 1, comune servito con corse distribuite)

F_c altri fattori caratterizzanti il trasporto pubblico, come la presenza di ospedali (coefficiente stimato in 1)

F_s stazioni ferroviarie (coefficiente stimato in 1,3, stazione di interesse comprensoriale)

F_d intensità di flussi turistici, presenza di case di cura, di soggiorno e complessi decentrati commerciali, industriali, ecc. (nel caso specifico la realtà locale con una discreta presenza di attività produttive dislocate nel territorio e un polo di attrazione come il Palazzo Altieri e relativo museo consiglia ai fini del calcolo un indice di 0,7)

- a) per il servizio da noleggio con conducente, dal calcolo sopra riportato, vengono istituite n. 3 autorizzazioni. Una delle seguenti autorizzazioni dovrà essere riservata ed attrezzata, con appropriati accorgimenti ed equipaggiamenti, anche per il trasporto delle persone disabili e/o portatori di handicap.
- b) per il servizio taxi, dal calcolo sopra riportato, vengono istituite n. 2 autorizzazioni .

ART. 5

Forme giuridiche di esercizio dei servizi

I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dalla L.R. 26 ottobre 1993, n. 58 e successive modificazioni

È consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti all'art. 7, comma 1 della Legge 21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativi da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6
Collaborazione familiare

In conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile, i titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari e lavoratori dipendenti, purchè iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.

Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei familiari collaboratori e lavoratori dipendenti indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di C.I.A.A.

L'elenco deve essere allegato alla licenza in copia.

ART. 7
Ambiti operativi territoriali

I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.

Per il servizio Taxi il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.

Per il servizio N.C.C. il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11, commi 3 e 4 della Legge 21/92.

ART. 8
Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del Taxi o N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a. essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A. o in elenco analogo in uno degli stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo (art. 6, comma 3, L. 21/92);

b. essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;

c. non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;

d. non essere titolare di licenza Taxi o di N.C.C. rilasciata anche da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni previsto dall'art. 8 L. 21/92 e art. 7 L.R. 58/93;

2. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta inoltre la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.

L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.

Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata anche in merito all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro prescritto dalla normativa al riguardo.

3. In ogni caso il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio, a chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione indicati nel presente articolo.

ART. 9

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

Le licenze per l'esercizio Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso.

Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

L'indizione del concorso avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.

ART. 10

Contenuti del bando di concorso

Il bando di pubblico concorso deve indicare:

- a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- c) i requisiti per il rilascio del titolo;
- d) il termini di presentazione della domanda, le modalità dell'invio e gli eventuali documenti da presentare;
- e) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria – oltre quelli già previsti dall'art. 8, comma 4 della Legge 21/92 e art 7, comma 4 L.R. 58/93 – ed il relativo punteggio;
- f) il termini di chiusura del procedimento concorsuale;
- g) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità e utilizzo della graduatoria;
- h) eventuali materie d'esame.

ART. 11

Presentazione delle domande

Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di Taxi e dell'autorizzazione per N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco in carta semplice. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.

Il richiedente deve dichiarare, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 8 comma 1 lettera a) – c) – d) del presente Regolamento.

L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato con determinazione del responsabile del servizio.

ART. 12
Validità della graduatoria

La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.

I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino a suo esaurimento.

ART. 13
Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, fatte salve le cause di forza maggiore.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione le licenze e le autorizzazioni sono attribuite con determinazione del responsabile del servizio ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di regolamento.

ART. 14
Inizio del servizio

Il titolare di licenza o di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare o far iniziare il servizio entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.

Detto termine potrà essere prorogato con determinazione del responsabile del servizio per causa di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.

Prima dell'inizio del servizio l'assegnatario deve provvedere all'installazione del tassametro con relativo sigillo.

ART. 15
Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

2. Per atto fra vivi: il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da quest'ultimo designata – oltre che nei casi previsti dall'art. 9, comma 1 della Legge n. 21/92 – anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A.

a. Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca del titolo.

b. La inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dall'ufficio del medico legale presso la A.S.L. di appartenenza.

3. A seguito di morte del titolare gli eredi devono comunicare all'ufficio Comunale competente il decesso entro un mese dal verificarsi dell'evento.

a. il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività – in tal caso si rende necessaria la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività, da parte di tutti gli aventi diritto, a meno che esista uno specifico testamento – o ad un terzo – designato da tali eredi – nel termine perentorio di due anni dal decesso.

- b. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.
- c. Qualora il trasferimento non si perfezioni nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.
- d. Gli eredi minori e coloro che non abbiano ancora raggiunto l'età di legge per ottenere il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti non oltre il termine ultimo di 12 mesi dal raggiungimento di tale età.
- e. Ogni determinazione relativa ad eredi minori del titolare deceduto deve uniformarsi alla decisione del Giudice Tutelare.

ART. 16 Sostituzione alla guida

1. L'art. 10 L. 21/92 stabilisce in quali casi il titolare di licenza taxi può farsi sostituire temporaneamente alla guida del Taxi da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A.

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per prestazioni di servizio civile;
- c) per un periodo di ferie non superiori a trenta giorni annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacale o pubblici elettivi.

2. in tali casi il titolare della licenza Taxi deve presentare la richiesta di autorizzazione alla sostituzione alla guida all'ufficio competente indicando i motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, il numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti .

3. per motivi di salute la cui prognosi non superi i 20 giorni il titolare della licenza comunica all'Ufficio Comunale competente il nominativo del sostituto, il suo numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti e la durata della sostituzione allegando il certificato del medico curante entro 48 ore dall'inizio della malattia.

4. il titolare di licenza Taxi che per motivi previsti nel presente articolo voglia tenere ferma la vettura, può attuare il fermo del Taxi per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione al competente Ufficio Comunale.

ART. 17 Caratteristiche dei veicoli

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio di Taxi o N.C.C. debbono:

- a) esser dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose o animali domestici al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno dell'autovettura;
- b) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per passeggeri.

ART. 18

Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio Taxi

1. Oltre alle caratteristiche prescritte all'art. 17 l'autoveicolo Taxi deve:
 - a) essere dotato di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare;
 - b) avere a bordo il tariffario, autorizzato dall'Amministrazione Comunale, a disposizione dell'utenza. Il tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore destro.
 - c) essere del colore stabilito dall'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato in data successiva al 31 dicembre 1992;
 - d) esporre sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante in modo visibile il numero della licenza e lo stemma del Comune;
 - e) recare sul tetto della vettura apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI", durante il servizio;
2. Le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche a servizio esclusivo dell'utente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.

ART. 19

Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.

Oltre alle prescrizioni dell'art. 17 l'autoveicolo adibito al servizio N.C.C. deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "noleggìo" ed una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale ed il numero dell'autorizzazione.

L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione dell'utente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione.

ART. 20

Stazionamento Taxi

Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree di sosta individuate da apposita segnaletica stabilite con ordinanza del Sindaco.

È consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.

Il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza.

All'interno del suddetto territorio la prestazione del servizio è obbligatoria.

ART. 21

Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rimesse situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.

ART. 22
Trasporto soggetti portatori di handicap

Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
Il titolare di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

ART. 23
Tariffe

Le tariffe massime del servizio Taxi, a base multipla per il servizio urbano e base chilometrica per il servizio extraurbano, i relativi supplementi, sono fissati dal Comune con apposita deliberazione della Giunta, previo parere della competente Commissione Consultiva.

Le tariffe del servizio da noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune previo parere della competente Commissione Consultiva in base ai criteri determinati da Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.

I tassisti ed i noleggiatori possono stipulare con soggetti terzi – pubblici e privati – convenzioni o abbonamenti per l'esercizio della loro attività.

Qualora per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore la corsa od il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di pagare solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

ART. 24
Commissione consultiva

Presso il Comune è istituita la Commissione consultiva che opera in riferimento in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti.

La Commissione consultiva è composta da:

- Sindaco o da un suo delegato;
- Responsabile comunale del servizio;
- Rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei trasporti pubblici non di linea;
- Un rappresentate della associazione degli utenti;
- Un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo.

La commissione è nominata dal Sindaco, la Commissione resta in carica 4 anni e comunque fino all'insediamento della successiva.

ART. 25
Sanzioni

Ai titolari di licenza o autorizzazione si applicano le sanzioni previste dal codice della strada e dalla L.R. Lazio 58/1993.

ART. 26
Revoca della licenza e dell'autorizzazione

Il Comune dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la quarta inosservanza all'obbligo della prestazione;
- b) per la seconda inosservanza all'obbligo della prestazione qualora il rifiuto del servizio si riferisca ad una persona disabile;
- c) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsti all'art. 15 del presente Regolamento;
- d) quando il titolare non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio di cui all'art. 4 L.R. Lazio n. 58/1993.

La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della M.C.T.C. ed all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

ART. 27
Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Il Comune dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia sostituito entro 20 giorni salvo i casi di forza maggiore.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della M.C.T.C. ed all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

ART. 28
Vigilanza e controllo

Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, e più in generale sull'esercizio dei servizi Taxi ed N.C.C. compete al Comune che lo esercita attraverso il Comando di Polizia Municipale.